



Prot. 29/2020

Mirano, 19 marzo 2020

Gentile Cliente

SOSPENSIONE RITENUTA D'ACCONTO DAL 17/3 AL 31/3 E AIUTI ENASARCO

Segnaliamo che nel c.d. "Decreto Cura Italia" è stata prevista la possibilità **per i lavoratori autonomi, anche occasionali e gli agenti di commercio** di non subire la ritenuta d'acconto operata dal sostituto d'imposta **sulle somme percepite (cioè pagate) nel periodo 17.3 - 31.3.2020.**

I requisiti soggettivi richiesti sono i seguenti:

- 1) aver conseguito nel 2019 compensi / ricavi non superiori a € 400.000;
- 2) non aver sostenuto, nel mese precedente, cioè febbraio 2020, spese per lavoro dipendente o assimilato.

A tal fine il soggetto interessato **deve fornire apposita dichiarazione al committente / sostituto d'imposta.**

Le ritenute non effettuate **dovranno essere versate, in un'unica soluzione o in forma rateale (al massimo 5 rate mensili) dal professionista / agente e rappresentante di commercio entro il 1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica).**

Operativamente è sufficiente aggiungere in fattura la seguente dicitura:

Ai sensi dell'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", il compenso non va assoggettato a ritenuta alla fonte di cui all'art. 25, DPR n. 600/73, se pagato entro il 31.3.2020
e non esporre la ritenuta d'acconto.

Se usate il portale Seac per emettere la fattura Vi chiediamo di contattare il vostro consulente via mail in quanto l'operazione richiede un nuovo ed apposito codice operazione.

Per le fatture già emesse (a partire dal giorno 17/3) e non ancora pagate, è possibile inviare una richiesta scritta al sostituto: *"si chiede di non applicare la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 / 25-bis, DPR n. 600/73 ai sensi dell'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020"*.

Agli **agenti di commercio** si segnala che la Fondazione Enasarco, con comunicato stampa del 18 marzo, ha dichiarato che sta definendo i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti agli agenti in difficoltà. Inoltre ricorda che la fattispecie per l'affezione polmonare da Covid-19 è ricompresa all'interno dei casi di ospedalizzazione previsti dalla copertura sanitaria integrativa a favore degli iscritti. Si consiglia di consultare il sito internet www.enasarco.it per restare aggiornati sulle iniziative in corso.

Per questo motivo agli agenti di commercio non spetta l'indennità di euro 600,00 prevista dal Decreto "cura Italia".

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
